



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 18 luglio 2011 n.105

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto l'articolo 54, primo comma, della Legge 20 febbraio 1991 n.28;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.6 adottata nella seduta 7 luglio 2011;
Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2,
della Legge Qualificata n. 186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:*

MODIFICHE ALLO STATUTO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI E NOTAI DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO, DI CUI AL DECRETO 26 APRILE 1995 N. 56

Art. 1

Allo Statuto dell'Ordine degli Avvocati e Notai della Repubblica di San Marino, di cui al Decreto 26 aprile 1995, n.56 è aggiunto il seguente:

“Art. 19 bis
(Sostituzione del notaio)

In caso di comprovata impossibilità del Notaio di rilasciare copie conformi degli atti da lui rogati per periodo superiore ai 20 giorni, fino alla cessazione dell'impedimento vi provvede temporaneamente un Collega del medesimo Studio o altro Notaio all'uopo designato dal Consiglio dell'Ordine che detta anche le necessarie disposizioni.”.

Art. 2

E' abrogato il comma primo dell'art. 24 dello Statuto dell'Ordine degli Avvocati e Notai della Repubblica di San Marino, di cui al Decreto 26 aprile 1995, n.56, ed è sostituito dal seguente:

“Art. 24
(Avviso di convocazione)

L'Assemblea è convocata dal Presidente a mezzo lettera raccomandata, telegramma, telefax o posta elettronica o con altro mezzo idoneo, da spedirsi almeno 5 giorni prima della data di convocazione, nella quale debbono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare.”.

Art. 3

E' abrogato il punto 8) al comma secondo dell'art.31 dello Statuto dell'Ordine degli Avvocati e Notai della Repubblica di San Marino, di cui al Decreto 26 aprile 1995, n.56, ed è sostituito dal seguente:

“8) propone alla Commissione Nazionale delle Libere Professioni le tariffe professionali, le loro modifiche ed il loro aggiornamento e, ogni due anni, provvede con propria delibera alla semplice rivalutazione monetaria dei tariffari in misura non superiore agli indici forniti dall'Ufficio Statistica.”.

Art. 4

E' abrogato il comma primo dell'art. 33 dello Statuto dell'Ordine degli Avvocati e Notai della Repubblica di San Marino, di cui al Decreto 26 aprile 1995, n.56, ed è sostituito dal seguente:

“Art. 33
(Convocazione)

Il Consiglio è convocato dal Presidente a mezzo lettera raccomandata, telegramma, telefax o posta elettronica o con altro mezzo idoneo, da inviarsi almeno 3 giorni prima della data fissata per la riunione, ma in caso di particolare urgenza, la convocazione può essere fatta con congruo preavviso mediante qualunque altro mezzo idoneo.”.

Art. 5

Allo Statuto dell'Ordine degli Avvocati e Notai della Repubblica di San Marino, di cui al Decreto 26 aprile 1995, n.56 è aggiunto il seguente:

“Art. 40 bis
(Sospensione cautelare e altri provvedimenti cautelari)

In pendenza dell'azione disciplinare, il Consiglio dell'Ordine può adottare idonei provvedimenti cautelari, ovvero sospendere in via cautelare dall'esercizio delle funzioni di Avvocato e/o di Notaio il professionista iscritto all'Albo, qualora:

- a) il professionista sia rinviato a giudizio in Repubblica per i reati di cui agli artt. 295, 296, 354, 358, 361 o per reati analoghi se il rinvio a giudizio è disposto da Autorità Giudiziaria straniera,
- b) il professionista sia sottoposto a provvedimento di restrizione della libertà personale in Repubblica o all'estero,
- c) il professionista sia rinviato a giudizio in Repubblica o all'estero per reati punibili con la prigionia non inferiore nel minimo a due anni, ovvero per lo stesso periodo alla interdizione dai pubblici uffici o dalla professione.

Il Consiglio Direttivo disponendo il provvedimento cautelare, espone le motivazioni che hanno condotto all'adozione dello stesso e detta ogni altra utile disposizione.

Del provvedimento cautelare è data immediata comunicazione all'iscritto mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da spedirsi presso la sua residenza anagrafica, presso il suo studio o presso il domicilio da lui eletto.

L'avvocato notaio deve comunicare immediatamente al Consiglio Direttivo dell'Ordine l'emissione di provvedimento di rinvio a giudizio a proprio carico, fornendo la relativa documentazione; la mancata o ritardata comunicazione costituisce autonomo illecito disciplinare.”.

Art. 6

E' abrogato l'articolo 41 dello Statuto dell'Ordine degli Avvocati e Notai della Repubblica di San Marino, di cui al Decreto 26 aprile 1995, n.56, ed è sostituito dal seguente:

“Art. 41
(Ricorsi. Norme procedurali)

Contro le delibere con le quali sono state irrogate sanzioni ovvero provvedimenti cautelari è ammesso ricorso per opposizione allo stesso Consiglio dell'Ordine entro il termine perentorio di dieci giorni che decorre dalla comunicazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 40 ovvero al terzo comma dell' articolo 40 bis; il ricorso, adeguatamente motivato, deve essere inviato al Consiglio presso la sede dell'Ordine a mezzo di lettera raccomandata.

Sul ricorso per opposizione il Consiglio delibera entro i quindici giorni successivi.

Contro le medesime delibere di cui al primo comma è comunque ammesso anche ricorso gerarchico immediato alla Commissione Nazionale delle Libere Professioni entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 40 ovvero al penultimo comma dell'articolo 40 bis; il ricorso, che deve essere adeguatamente motivato e contenere precisa indicazione degli elementi probatori su cui si fonda, deve essere inviato alla Commissione a mezzo di lettera raccomandata.

Sul ricorso gerarchico la Commissione delibera entro i sessanta giorni successivi al ricevimento della lettera con la quale il ricorso è stato interposto.

Il ricorso per opposizione non sospende il termine per il ricorso gerarchico.

Le delibere con le quali il Consiglio irroga sanzioni disciplinari, se non sono state impugnate, divengono esecutive dopo la scadenza del termine per il ricorso alla Commissione Nazionale delle Libere Professioni.

I ricorsi, se tempestivamente interposti, hanno effetto sospensivo sulle delibere del Consiglio con le quali sono state irrogate sanzioni disciplinari.

I ricorsi avverso i provvedimenti cautelari non sospendono l'applicazione del provvedimento e non sospendono il corso dell'azione disciplinare pendente.

Le delibere emesse per decidere i ricorsi, sia dal Consiglio dell'Ordine che dalla Commissione Nazionale delle Libere Professioni, debbono comunque essere anch'esse chiaramente ed esaurientemente motivate.”.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 18 luglio 2011/1710 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI
Maria Luisa Berti – Filippo Tamagnini

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Valeria Ciavatta